



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LIGURIA

IL PRESIDENTE

Prot. 135 010/
22-10-2007

Genova, 17 ottobre 2007

Prot. n. 1640/I/13
All. 1

On. Alessandro REPETTO
Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali
della Liguria
Piazzale Mazzini, 2

16122 GENOVA

Oggetto: Parere del Comune di Savona.

Per opportuna conoscenza, invio copia della deliberazione n. 11/2007 emessa da questa Sezione regionale sulla richiesta di parere formulata, tramite codesto Consiglio, dal Comune di Savona.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Salvatore Greco)

Parere n. 11/2007

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore GRECO	Presidente
dott. Antonio SCUDIERI	Consigliere
dott. Giuliano GALLANTI	Consigliere
dott.ssa Luisa D'EVOLI	Primo Referendario
dott. Pietro MALTESE	Primo Referendario
dott. Silvio RONCI	Referendario

nell'adunanza del 16 ottobre 2007 si è pronunciata in ordine alla richiesta di parere formulata dal Comune di Savona;

Vista l'ordinanza presidenziale che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore nella persona del Presidente;

PREMESSO:

Il Comune di Savona, con nota n. 265/RAG in data 6 settembre 2007 a firma del Sindaco, pervenuta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali giusta lettera n. 115 in data 17 settembre 2007 (assunta al protocollo della Segreteria il 19 settembre 2007, n. 1451/I/13), ha chiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, al dichiarato fine di evitare il sorgere di responsabilità per danno erariale, il parere della Sezione in ordine ai seguenti

quesiti:

1) se le circolari n. 28 del 6 agosto 2007 e n. 29 del 4 settembre 2007 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato riguardanti le prime modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 2, comma 9, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286) sui pagamenti di importo superiore a 10.000 euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni, siano applicabili anche agli enti locali, pur essendo indirizzate agli uffici appartenenti al sistema della Ragioneria dello Stato;

2) se, in mancanza del provvedimento attuativo, gli eventuali ritardi nei pagamenti che questa procedura comporta originino interessi a favore dei creditori inadempienti.

Infine il Comune, mostrando di formulare un giudizio critico piuttosto che proporre un quesito vero e proprio, ha espresso l'avviso che, qualora tali circolari fossero applicabili agli enti locali, il termine di validità dell'autocertificazione proposto (20 giorni dall'emissione del mandato) verrebbe a contrastare con le esigenze di celerità dell'azione amministrativa, tenuto anche conto che altri certificati, quali il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in materia di lavori pubblici, hanno durata di 90 giorni.

Attesa la rilevanza generale del quesito, il Presidente della Sezione regionale, in conformità agli indirizzi espressi dalla

Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, ne ha sottoposto il contenuto al preventivo esame dell'Ufficio di Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, il quale con nota dell'8 ottobre 2007 ha segnalato l'entrata in vigore dell'art. 19 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159.

CONSIDERATO quanto segue:

Con il primo dei due quesiti sottoposti al vaglio di questa Sezione regionale di controllo il Comune chiede di conoscere se siano applicabili anche agli enti locali le circolari n. 28 del 6 agosto 2007 e n. 29 del 4 settembre 2007 con le quali il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha impartito ai dipendenti Uffici appartenenti al sistema delle ragionerie, nonché ai revisori dei conti operanti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli enti e gli organismi pubblici, istruzioni in ordine all'applicazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 2, comma 9, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286).

Va ricordato che il primo comma di tale articolo obbliga le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica a verificare, prima di effettuare pagamenti per importo superiore a diecimila euro, se i beneficiari risultino inadempienti all'obbligo dei versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare almeno pari a detto importo, disponendo che, in caso

affermativo, non si proceda al pagamento e si segnali la circostanza all'agente della riscossione ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Va, altresì, rammentato che il secondo comma di detto articolo prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni dell'art. 48-bis siano adottate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In relazione a tali disposizioni il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si era premurato di emanare le circolari all'inizio menzionate, nella motivata convinzione – a ciò indotto da un parere in materia di contabilità pubblica reso ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 – che non esistessero dubbi circa l'immediata applicabilità del precetto contenuto nel comma 1 del citato art. 48-bis, la cui efficacia non sarebbe condizionata dal menzionato regolamento di attuazione, destinato al limitato compito di meglio tracciare le procedure operative atte a rendere più efficace il dettato legislativo, di per sé già attuabile e cogente.

Tale impostazione interpretativa è, tuttavia, venuta meno a seguito dell'emanazione del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 che, con le disposizioni dell'art. 19, ha modificato l'art. 48-bis del citato d.P.R. n. 602/1973, facendone decorrere l'operatività - diversamente da quanto ritenuto dalla Ragioneria dello Stato - dall'entrata in vigore del menzionato regolamento ministeriale.

Detta disposizione, che nonostante la formulazione appare rivestire i caratteri di una norma sostanzialmente interpretativa (ed in quanto tale dotata di efficacia retroattiva), ha fatto venir meno il presupposto giuridico (immediata ed autonoma operatività dell'art. 48-bis, primo comma) sul quale si fondava l'emanazione delle menzionate circolari n. 28 e n. 29, le quali debbono ritenersi conseguentemente caducate e, quindi, non più operanti nei confronti degli stessi appartenenti al sistema delle ragionerie dello Stato ai quali erano indirizzate.

Se così è, come sembra al Collegio non potersi dubitare, deve ritenersi superata "in radice" la problematica di fondo che il Comune ha inteso sottoporre alla cognizione della Sezione, richiedendo un parere sull'applicabilità delle circolari in questione agli enti locali.

Conclusivamente, la richiesta rimessa all'odierno esame collegiale, seppur ritualmente proposta, è divenuta, per effetto di *jus superveniens*, priva di fondamento e di un qualche interesse per l'Amministrazione istante, rendendo inutile una pronuncia nel merito.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
per la Liguria


dichiara di non doversi pronunciare sulla richiesta di parere indicata in premessa per sopravvenuta carenza di interesse da parte del Comune;

dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Sindaco del Comune di Savona.

Così deliberato in Genova, nell'adunanza del 16 ottobre 2007.

Il Presidente-estensore

(Salvatore Greco)



Depositato il 17 ottobre 2007

Il Direttore della Segreteria

(Dr.ssa Silvana Di Marsico)

